

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Xuebo Ye (Wenzhou, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione di una silhouette a forma di ellisse) — Domanda di registrazione n. 13 088 191

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 31 agosto 2016 nel procedimento R 2608/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso, con tutti i suoi documenti e le corrispondenti copie;
- ammettere le prove proposte;
- accogliere il ricorso, annullando e privando di efficacia la decisione impugnata, nonché negando la registrazione del marchio dell'Unione europea n. 13 088 191 ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 31 ottobre 2016 — ArcelorMittal Belval & Differdange e ThyssenKrupp Steel Europe/ECHA

(Causa T-762/16)

(2017/C 014/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ArcelorMittal Belval & Differdange SA (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo) e ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania) (rappresentanti: H. Scheidmann e M. Kottmann, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'ECHA del 26 settembre 2016 (n. ATD/52/2016);
- in subordine, annullare la decisione dell'ECHA del 19 agosto 2016 (n. ATD/52/2016) nella parte in cui respinge la richiesta delle ricorrenti di accedere ai loro fascicoli;
- condannare l'ECHA alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001

— Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola le predette disposizioni dichiarando erroneamente che gli interessi commerciali sarebbero lesi dalla divulgazione e fanno altresì valere che la decisione non tiene conto di prevalenti interessi pubblici.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, secondo trattino, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

— Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola detta disposizione e che, contrariamente a quanto affermato nella decisione, i documenti con riferimento ai quali è chiesto l'accesso fanno parte del fascicolo delle ricorrenti e non sono, quindi, esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione.

Ricorso proposto il 3 novembre 2016 — Paulini/BCE

(Causa T-764/16)

(2017/C 014/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jörn Paulini (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione del 15 dicembre 2015, come modificata il 10 febbraio 2016, con cui il ricorrente è informato in merito alla gratifica a lui concessa a titolo di adeguamento annuale dello stipendio e dei premi (ASBR) per il 2015;

— accertare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni materiali quali descritti nei paragrafi da 99 a 103 della domanda;

— accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno morale sofferto, stimato in EUR 10 000;

— condannare la convenuta a pagare tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittimità degli orientamenti ASBR per il 2015, in quanto essi violano il principio di non discriminazione, l'articolo 51 delle Condizioni di impiego e gli articoli 12 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In subordine, è dedotta l'illegittimità della decisione impugnata per violazione degli orientamenti ASBR per il 2015 e manifesto errore di valutazione.